



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 144/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 17/11/2015 prot. n. 17182 dal Sig. **BELLINI Felice** nato a **Bienno (BS)** il 18/08/1964 e residente a **Campo nell'Elba - Via Nova, n. 11** Cod. Fiscale **BLLEFLC64M18A861E** in qualità di socio amministratore della **Soc. F.M. COSTRUZIONI di BARRA & BELLINI s.n.c.** con sede in **Campo nell'Elba - Via del Mare, 2 - San Piero in Campo** Cod. Fiscale P.Iva **01140820497**;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2015;

SI CONCEDE

L'occupazione di suolo pubblico per mq. 35 (m. 7,00 x 5,00) e mq. 12 (m. 10,00 x 1,20) per la durata di 31 giorni, a decorrere dal 23/11/2015 al 23/12/2015 in **Piazza Vittorio Emanuele II e Largo Garibaldi - Marina di Campo** - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **Installazione ponteggi e recinzione di cantiere per lavori edili relativi comunicazione di manutenzione ordinaria** presentata dalla **Sig.ra LANDI Cecilia** - comunicazione lavori di ordinaria manutenzione prot. 10302 del 30/06/2015.

Alle seguenti condizioni:

- Sia assicurato il transito dei pedoni in sicurezza
- L'area deve essere occupata a norma di legge con tutte le precauzioni per la salvaguardia dei cittadini e nelle ore notturne deve essere segnalata da luci rosse.
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose;
 - a mantenere pulita e ordinata la zona di suolo pubblica concessa.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento dei diritti, del canone di occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 18 novembre 2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
(Dr. Stefano SERVIDEI)

